

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA
COMUNITA' ENERGETICA MAKE ENERGY TOGETHER (di seguito il "Regolamento")
Rev. 2.0**

Art. 1 - Definizioni

1.1 In esecuzione di quanto previsto dallo statuto, il presente Regolamento disciplina la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla sua eventuale cessione. Tali importi sono costituiti da: (i) la tariffa incentivante (o tariffa premio), riconosciuta ai sensi degli artt. da 3 a 6 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito "**Decreto CACER**"), attuativi dell'art. 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (nel seguito "**D.lgs. 199/2021**"); (ii) il contributo di valorizzazione sulla base dell'energia autoconsumata (o "**Contributo ARERA**"), senza termini di durata, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, nel seguito, "**TIAD**"), attuativo dell'art. 32, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 199/2021; (iii) il contributo a fondo perduto, a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. da 7 a 10 del Decreto CACER, attuativi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 199/2021 (di seguito, complessivamente, i "**Proventi**" o "Incentivo").

1.2 Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1 della delibera ARERA 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel e alle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, approvate dal GSE (le "**Regole GSE**"). In particolare:

- a) "*Autoconsumatore di Energia Rinnovabile (autoconsumo individuale)*" è il cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del D.lgs. 199/2021. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile;
- b) "*Cliente Finale*" è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui all'Allegato A alla delibera ARERA 578/2013/R/eel ("**TISSPC**") e dal medesimo gestita;
- c) "*Comunità di Energia Rinnovabile (o Comunità)*" è il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del D.lgs. 199/2021. In particolare, la comunità energetica rinnovabile deve rispettare i seguenti requisiti: (i) l'obiettivo principale della Comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la Comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; (ii) la Comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole-medie imprese ("**PMI**"), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica ("**ISTAT**"), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 199/2021; (iii) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla Comunità non può costituire l'attività commerciale e industriale principale; (iv) la partecipazione alle Comunità è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al punto b) che precede. Inoltre, la Comunità deve operare rispettando le seguenti condizioni: aa) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una Comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lett. a), punto 1, del D.lgs.

199/2021, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità; bb) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della Comunità secondo le modalità di cui alla lettera cc) che segue, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; cc) i membri della Comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lett. a), del D.lgs. 199/2021, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite; dd) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla Comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla Comunità; ee) i membri delle Comunità possono accedere agli incentivi di cui al Decreto CACER, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite; ff) nel rispetto delle finalità di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, la Comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;

- d) *“Comunità Energetica o CER”* è la comunità energetica rinnovabile COMUNITA' ENERGETICA MAKE ENERGY TOGETHER sita in Muggiò (MB) via Alessandro Volta 32, codice fiscale 97997690157;
- e) *“Condivisione”* è la condivisione di energia elettrica;
- f) *“Gruppo di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che Agiscono Collettivamente”* è un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del D.lgs. 199/2021;
- g) *“GSE”* è la società Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
- h) *“Impianto di Produzione di Energia Elettrica Alimentato da Fonti Rinnovabili Detenuto dalla Comunità di Energia Rinnovabile (o Impianto)”* è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la Comunità ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della Comunità;
- i) *“Produttore”* è il titolare dell'UP membro della Comunità;
- j) *“Produttore di Energia Elettrica (o Produttore)”* è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove Allegato A 7 prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- k) *“Produttore terzo”* è il titolare dell'UP che non è membro della Comunità ed ha stipulato un contratto di disponibilità con la Comunità;
- l) *“Referente”* è il legale rappresentante della Comunità o altro soggetto individuato ai sensi delle Regole GSE, ivi incluso il caso del produttore terzo avente qualifica di E.S.Co certificata;

m) “Statuto” è lo statuto della Comunità.

Art. 2 - Oggetto e finalità

2.1 Il presente Regolamento stabilisce le modalità e le condizioni per la gestione della Comunità Energetica.

Art. 3 - Condizioni generali

3.1 Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio Direttivo della Comunità Energetica.

3.2 Sono tenuti al rispetto del presente Regolamento tutti i soci, indipendentemente dalla loro qualifica o categoria di appartenenza, e gli altri soggetti non soci che intervengano attivamente nella condivisione di energia elettrica.

Art. 4 - Soggetto referente

4.1 Il soggetto referente è il presidente della CER o altro soggetto individuato ai sensi delle Regole GSE.

4.2 Ogni socio della Comunità Energetica è tenuto a prendere atto dei contenuti del presente Regolamento e ad eseguire ogni atto e azione per la sua attuazione.

Art. 5 - Soggetti partecipanti alla condivisione, modalità di partecipazione, diritti e obblighi

5.1 Ai fini della condivisione, i soggetti partecipanti alla condivisione possono essere: (a) clienti finali del settore elettrico che mettono a disposizione della Comunità Energetica il loro prelievo di energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi (clienti finali passivi) membri della Comunità Energetica; (b) produttori membri della Comunità Energetica; (c) produttori terzi che non sono membri della Comunità Energetica e che hanno stipulato con la Comunità Energetica contratto di messa in disponibilità dell’Impianto.

5.2 Le utenze di cui al precedente comma 5.1 devono soddisfare le condizioni per poter rientrare nel servizio di condivisione.

5.3 I soggetti partecipanti alla condivisione di cui al comma 5.1 devono essere soci della Comunità Energetica ai sensi dello Statuto e per essi si applicano i diritti e gli obblighi di cui allo Statuto salvo il caso del produttore terzo.

Art. 6 - Accesso al servizio GSE

6.1 Il Referente è tenuto alla gestione dei rapporti amministrativi con il GSE i fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 della delibera ARERA 4 agosto 2020 318/2020/R/eel e connesse regolamentazioni tecniche adottate dal GSE.

6.2 Il Referente può adempiere a tali obblighi in prima persona o mediante un servizio prestato da soggetti terzi con particolare riferimento alla possibilità di conferire a terzi mandato all’incasso e/o cessione dei crediti.

Art. 7 - Regolazione economica

7.1 La Comunità Energetica è il percettore dei Proventi derivanti dal servizio di Condivisione.

7.2 Con cadenza prevista dal GSE per l’erogazione a conguaglio, sulla base delle informazioni rese disponibili dal GSE nell’ambito della regolazione del servizio di Condivisione, la Comunità Energetica determina in relazione a ciascun soggetto di cui all’articolo 5 la quantità di energia elettrica immessa e/o prelevata da parte di ciascun soggetto che è rilevante ai fini della condivisione virtuale nel periodo di

competenza, sulla base dei dati resi disponibili dal GSE. Tale energia, definita anche “energia elettrica condivisa incentivabile” è determinata dal GSE per l’ora h sulla base della seguente formula:

$$E_{ACI,h} = \min(E_{immessa,h}; E_{prelevata,h})$$

Dove:

- **energia elettrica immessa in rete e messa virtualmente nella** disponibilità della CER **ai** fini della condivisione è, in ogni ora, la somma dell’energia elettrica immessa tramite l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa cabina primaria rilevante ai fini della configurazione CER;
- **energia elettrica virtualmente autoconsumata** ai fini della condivisione è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa cabina primaria rilevante ai fini della configurazione CER, la somma dell’energia elettrica prelevata.

7.3 Con medesima scadenza la Comunità Energetica determina la ripartizione dei Proventi al netto delle spese di gestione. Le percentuali di cui ai seguenti articoli da 7.4, a 7.6 verranno pertanto applicate ai Proventi detratte le spese di gestione (quali a titolo esemplificativo spese per il conto corrente, per i bonifici, bolli, imposte, spese di registrazione, ...)

7.4 L’importo spettante a ciascun soggetto partecipante alla condivisione come **consumatore** di cui all’articolo 5.1 è pari al 45% dell’Incentivo assegnato in proporzione alla quantità di **energia elettrica virtualmente autoconsumata** da parte di ciascun soggetto che è rilevante ai fini della condivisione nel periodo di competenza determinata ai sensi del comma 7.2.

7.4bis L’importo spettante a ciascun soggetto partecipante alla condivisione come **consumatore** di cui all’articolo 5.1 **qualificabile come impresa** è pari al 10% dell’Incentivo assegnato in proporzione alla quantità di **energia elettrica virtualmente autoconsumata** da parte di ciascun soggetto che è rilevante ai fini della condivisione nel periodo di competenza determinata ai sensi del comma 7.2.

7.5 L’importo spettante a ciascun soggetto partecipante alla condivisione come **produttore terzo** di cui all’articolo 5.1 è pari al 55% dell’Incentivo assegnato in proporzione alla quantità di energia elettrica **immessa in rete e messa virtualmente nella disponibilità** della CER da parte di ciascun soggetto che è rilevante ai fini della condivisione nel mese di competenza determinata ai sensi del paragrafo 7.2.

7.5bis L’importo spettante a ciascun soggetto partecipante alla condivisione come **produttore terzo** di cui all’articolo 5.1, nel solo caso di condivisione con consumatori impresa di cui al 7.4 bis, è pari al 45% dell’Incentivo assegnato in proporzione alla quantità di energia elettrica **immessa in rete e messa virtualmente nella disponibilità** della CER da parte di ciascun soggetto che è rilevante ai fini della condivisione nel mese di competenza determinata ai sensi del paragrafo 7.2.

7.6 L’importo spettante a ciascun soggetto partecipante alla condivisione come **produttore** membro della CER di cui all’articolo 5.1, diverso dal Produttore terzo, è pari al 25% dell’incentivo assegnato in proporzione alla quantità di energia elettrica immessa in rete e messa virtualmente nella disponibilità della CER da parte di ciascun soggetto che ha rilevato ai fini della condivisione nel mese di competenza determinata ai sensi del paragrafo 7.2. In tal caso l’eccedenza dell’incentivo pari al 30% viene destinato al fondo dell’Associazione per spese di Gestione o altre destinazioni decise dall’Organo di Gestione.

7.7 La prima regolazione economica è effettuata nel trimestre successivo alla prima regolazione economica effettuata dal GSE nei confronti della Comunità Energetica secondo le modalità e condizioni indicate nelle Regole GSE.

7.8 Resta inteso che come previsto dalle Regole GSE l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Appendice B delle Regole, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato

per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

8.1 Gli allegati al presente Regolamento formano parte integrale e sostanziale del medesimo.

8.2 I soggetti referenti, oltre a quanto già stabilito ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della delibera ARERA 4 agosto 2020 318/2020/R/eel riguardante l'accesso agli impianti per eventuali verifiche e la registrazione degli impianti di produzione di energia elettrica presso Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. I referenti sono tenuti altresì a consentire l'accesso agli impianti, informandone preventivamente i relativi produttori, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo.

8.3 Il presente Regolamento potrà essere modificato e integrato sulla base dell'evoluzione dell'attività della Comunità Energetica, nonché della normativa primaria in materia di autoconsumo in forma collettiva applicabile alla medesima iniziativa.

8.4 Le modifiche potranno avvenire anche per decisione unilaterale della CER. In tal caso verrà data preventiva comunicazione ai membri della configurazione dell'intervenuta modifica con preavviso di 3 mesi e facoltà di recesso senza oneri.